

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24.

**Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 e abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifica alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)*

1. L'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. 'SCR - Piemonte SpA'. Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte 'ARES – Piemonte'), è sostituito dal seguente:

"Art. 5. (Organi della società e direttore generale)

1. Sono organi della società l'assemblea dei soci, il consiglio d'amministrazione composto da tre membri incluso il Presidente o, in alternativa, un amministratore unico ed il collegio sindacale.
2. Gli organi sono composti secondo quanto stabilito dallo statuto sociale in armonia con le norme vigenti.
3. L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, il quale coordina l'attività tecnica nei settori di interesse della SCR - Piemonte SpA."

Art. 2.

*(Modifica alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20)*

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica), le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2015".

Art. 3.

*(Abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 e disposizioni transitorie)*

1. Al fine di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, dal 1° gennaio 2015 è abrogata la legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari).
2. La Giunta regionale provvede agli adempimenti conseguenti all'abrogazione di cui al comma 1 allo scopo di non pregiudicare i servizi erogati e di prevenire i danni alla salute ed all'ambiente, con particolare riferimento alla corretta eliminazione delle carcasse degli animali morti, nonché per consentire la transizione del consorzio operante in Piemonte verso le soluzioni operative prescelte dalle aziende aderenti a seguito della soppressione del consorzio stesso.
3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 2.000.000,00.
4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 3 per l'anno 2015 e successivi si fa fronte mediante riduzione dell'UPB DB09011.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2014

Sergio Chiamparino

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 4

*"Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR-Piemonte S.p.A.). Soppressione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES – Piemonte)"*

- Presentato dalla Giunta regionale il 17 luglio 2014.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 21 luglio 2014.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione il 3 dicembre 2014 con relazione di Andrea Appiano e Gilberto Pichetto Fratin.
- Approvato in Aula il 29 dicembre 2014, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli e 17 non partecipanti.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### **Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'art. 1 della l. r. 20/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Disposizioni a termine)

1. In attuazione dell'intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 1° aprile 2009, la Regione, per sostenere il rilancio dell'economia attraverso gli interventi edilizi, favorendo la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza energetica, nonché migliorando la sicurezza delle strutture e l'accessibilità degli edifici, approva le disposizioni di cui alla presente legge.

2. Le disposizioni contenute nel capo I sono valide fino al 31 dicembre 2015.

2 bis. I soggetti che hanno utilizzato o utilizzano le disposizioni del presente Capo I, non possono applicare i disposti di cui all'articolo 5, commi 9, 10, 11 e 14 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

3. Sono validi ed efficaci i titoli abilitativi ai sensi delle norme vigenti presentati entro la data prevista dal comma 2; le relative opere edilizie possono essere realizzate anche oltre tale data, entro i termini di validità previsti dai rispettivi titoli abilitativi.

3 bis. Per l'esecuzione di tutti gli interventi edilizi di cui alla presente legge, è obbligatorio presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) previsto all'articolo 90, comma 9, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 (Documento unico di regolarità contributiva), che regola le modalità di rilascio del DURC, gli imprenditori individuali e collettivi del settore edile, con dipendenti, che eseguono lavori privati e pubblici, al fine di ottemperare agli obblighi della presente legge, richiedono il DURC tramite la Cassa edile di riferimento contrattuale territorialmente competente secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro. La Cassa edile di riferimento contrattuale, abilitata al rilascio del DURC, è ciascuna Cassa edile costituita e operante in ogni provincia dell'ambito regionale, secondo i contratti e gli accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative che operano nel settore dell'edilizia pubblica e privata.”.

### **Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

**Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.**

DB09011 (Risorse finanziarie bilancio – Titolo 1: spese correnti)